

Traduzione¹

Convenzione concernente il regime delle navi di commercio allo scoppiare delle ostilità²

Conchiusa all'Aja il 18 ottobre 1907

Approvata dall'Assemblea federale il 4 aprile 1910³

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 12 maggio 1910

Entrata in vigore per la Svizzera l'11 luglio 1910

(Stato 21 ottobre 2015)

Sua Maestà l'Imperatore di Germania, Re di Prussia; il Presidente della Repubblica Argentina; Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, Re di Boemia, ecc., e Re Apostolico di Ungheria; Sua Maestà il Re dei Belgi; il Presidente della Repubblica di Bolivia; il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile; Sua Altezza Reale il Principe di Bulgaria; il Presidente della Repubblica del Chili; il Presidente della Repubblica di Colombia; il Governatore Provvisorio della Repubblica di Cuba; Sua Maestà il Re di Danimarca; il Presidente della Repubblica Dominicana; il Presidente della Repubblica dell'Equatore; Sua Maestà il Re di Spagna; il Presidente della Repubblica Francese; Sua Maestà il Re del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda e dei Territori Britannici al di là dei Mari, Imperatore delle Indie; Sua Maestà il Re degli Elleni; il Presidente della Repubblica del Guatemala; il Presidente della Repubblica di Haiti; Sua Maestà il Re d'Italia; Sua Maestà l'Imperatore del Giappone; Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo, Duca di Nassau; il Presidente degli Stati Uniti Messicani; Sua Altezza Reale il Principe del Montenegro; Sua Maestà il Re di Norvegia; il Presidente della Repubblica di Panama; il Presidente della Repubblica del Paraguay; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; il Presidente della Repubblica del Perù; Sua Maestà Imperiale lo Scià di Persia; Sua Maestà il Re di Portogallo e degli Algarvi, ecc.; Sua Maestà il Re di Romania; Sua Maestà l'Imperatore di Tutte le Russie; il Presidente della Repubblica del Salvador; Sua Maestà il Re di Serbia; Sua Maestà il Re del Siam; Sua Maestà il Re di Svezia; il Consiglio federale svizzero; Sua Maestà l'Imperatore degli Ottomani; il Presidente della Repubblica Orientale dell'Uruguay; il Presidente degli Stati Uniti del Venezuela,

desiderosi di garantire la sicurezza del commercio internazionale contro le sorprese della guerra e volendo, conforme alla pratica moderna, proteggere, quanto è possibile, le operazioni impegnate di buona fede e in corso d'esecuzione prima dell'inizio delle ostilità;

hanno risolto di concludere una Convenzione a tale scopo e hanno nominato loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

CS 11 418; FF 1909 I 1 ediz. ted. 97 ediz. franc.

¹ Dal testo originale francese.

² Trattasi della VI^a Conv. conclusa alla Conferenza per la pace all'Aja, del 1907. L'atto finale di questa Conferenza è pubblicato in RS 0.193.212 in fine.

³ CS 11 217

i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Quando una nave di commercio dipendente da una delle Potenze belligeranti si trova, all'inizio delle ostilità, in un porto nemico, è desiderabile che le sia permesso di uscire liberamente, subito o dopo un termine di favore sufficiente, e di raggiungere direttamente, dopo essere stata munita di un permesso di libero transito, il suo porto di destinazione, o quell'altro porto che le sarà designato.

Lo stesso dicasi di una nave che abbia lasciato il suo ultimo porto di partenza prima dell'inizio della guerra e che entri in un porto nemico senza conoscere le ostilità.

Art. 2

La nave di commercio che, per circostanze di forza maggiore, non avesse potuto lasciare il porto nemico durante il termine previsto dal precedente articolo, o alla quale l'uscita non fosse stata consentita, non può essere confiscata.

Il belligerante può solamente sequestrarla coll'obbligo di restituirla dopo la guerra senza indennità, o requisirla per sè mediante indennità.

Art. 3

Le navi di commercio nemiche, che abbiano lasciato il loro ultimo porto di partenza prima dell'inizio della guerra, e che siano incontrate in mare non sapendo delle ostilità, non possono essere confiscate. Esse sono soggette soltanto a essere sequestrate, coll'obbligo di restituirlle dopo la guerra senza indennità, o a essere requisite, o distrutte, verso indennità e coll'obbligo di provvedere alla sicurezza delle persone ed alla conservazione delle carte di bordo.

Dopo aver toccato un porto del loro paese o un porto neutrale, queste navi saranno sottoposte alle leggi e agli usi della guerra marittima.

Art. 4

Le merci nemiche che si trovano a bordo delle navi di cui agli articoli 1 e 2, sono parimente soggette a esser sequestrate e restituite dopo la guerra senza indennità, o ad essere requisite mediante indennità, unitamente alle navi o separatamente.

Lo stesso dicasi delle merci che si trovano a bordo delle navi di cui all'articolo 3.

Art. 5

La presente Convenzione non si estende alle navi di commercio, la costruzione delle quali indichi che esse sono destinate ad essere trasformate in navi da guerra.

Art. 6

Le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili che fra le Potenze contraenti, e soltanto se i belligeranti fanno tutti parte della Convenzione.

Art. 7

La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile.

Le ratificazioni saranno depositate all'Aja.

Il primo deposito di ratificazioni sarà accertato da un processo verbale firmato dai rappresentanti delle Potenze che vi prendono parte e dal Ministro degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

I depositi ulteriori di ratificazioni si faranno per mezzo di una notificazione scritta, diretta al Governo dei Paesi Bassi e accompagnata dall'istrumento di ratificazione.

Copia certificata conforme del processo verbale concernente il primo deposito di ratificazioni, delle notificazioni accennate nel capoverso precedente e degli istrumenti di ratificazione, sarà subito rimessa per cura del Governo dei Paesi Bassi e in via diplomatica alle Potenze invitate alla Seconda Conferenza per la Pace, come pure alle altre Potenze che avranno aderito alla Convenzione. Nei casi previsti dal capoverso precedente, il detto Governo farà loro conoscere in pari tempo il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.

Art. 8

Le Potenze non firmatarie sono ammesse ad accedere alla presente Convenzione.

La Potenza che desidera accedere notifica per iscritto la sua intenzione al Governo dei Paesi Bassi, inviandogli l'atto di accessione, che sarà depositato nell'archivio del detto Governo.

Questo Governo manderà subito a tutte le altre Potenze copia certificata conforme della notificazione e dell'atto d'accessione, indicando il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.

Art. 9

La presente Convenzione produrrà effetto per le Potenze che avranno partecipato al primo deposito di ratificazione, sessanta giorni dopo la data del processo verbale di questo deposito e, per le Potenze che ratificheranno più tardi o che accederanno, sessanta giorni dopo che la notificazione della loro ratificazione o della loro accessione sarà stata ricevuta dal Governo dei Paesi Bassi.

Art. 10

Ove accada che una Potenza contraente voglia denunciare la presente Convenzione, la denuncia sarà notificata per iscritto al Governo dei Paesi Bassi, il quale comunicherà subito copia certificata conforme della notificazione a tutte le altre Potenze, indicando loro il giorno in cui l'ha ricevuta.

La denuncia non produrrà i suoi effetti che rispetto alla Potenza che l'avrà notificata e un anno dopo che la notificazione sarà pervenuta al Governo dei Paesi Bassi.

Art. 11

Un registro tenuto dal Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi indicherà la data del deposito di ratificazioni fatto in virtù dell'articolo 7, capoversi 3 e 4, come pure il giorno in cui saranno state ricevute le notificazioni d'accessione (articolo 8 capoverso 2) o di denuncia (articolo 10 capoverso 1).

Ciascuna Potenza contraente è ammessa a prender notizia di questo registro e a domandarne estratti certificati conformi.

In fede di che, i plenipotenziari hanno munito della loro firma la presente Convenzione.

Fatto all'Aja, il diciotto ottobre millenovecentosette, in un solo esemplare che rimarrà depositato nell'archivio del Governo dei Paesi Bassi e di cui copie, certificate conformi, saranno rimesse in via diplomatica alle Potenze che sono state invitate alla Seconda Conferenza per la Pace.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 21 ottobre 2015⁴

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Austria	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Belgio	8 agosto	1910	7 ottobre	1910
Bielorussia	6 aprile	1962 S	6 aprile	1962
Brasile	5 gennaio	1914	6 marzo	1914
Cina	10 maggio	1917	9 luglio	1917
Cuba	22 febbraio	1912	22 aprile	1912
Danimarca	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
El Salvador	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Etiopia	5 agosto	1935	4 ottobre	1935
Finlandia	9 giugno	1922	8 agosto	1922
Germania*	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Giappone	13 dicembre	1911	11 febbraio	1912
Guatemala	13 aprile	1910	12 giugno	1910
Haiti	2 febbraio	1910	3 aprile	1910
Islanda	8 dicembre	1955 S	27 giugno	1944
Liberia	4 febbraio	1914	5 aprile	1914
Lussemburgo	5 settembre	1912	4 novembre	1912
Messico	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Nicaragua	16 dicembre	1909	14 febbraio	1910
Norvegia	19 settembre	1910	18 novembre	1910
Paesi Bassi	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Aruba	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Curaçao	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	27 gennaio	1909	26 gennaio	1910
Sint Maarten	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Panama	11 settembre	1911	10 novembre	1911
Polonia	31 maggio	1935	30 luglio	1935
Portogallo	13 aprile	1911	12 giugno	1911
Romania	1° marzo	1912	30 aprile	1912
Russia*	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Spagna	18 marzo	1913	17 maggio	1913
Svezia	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Svizzera	12 maggio	1910	11 luglio	1910
Thailandia	12 marzo	1910	11 maggio	1910
Ucraina	29 maggio	2015 S	24 agosto	1991
Ungheria	27 novembre	1909	26 gennaio	1910

* Riserve, vedi qui di seguito.

⁴ CS 11 418; RU 2015 5951.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Riserve**Germania**

Con la seguente riserva agli art. 3 e 4, cpv. 2:

«La Delegazione di Germania ha l'onore di dichiarare che fa riserve circa gli art. 3 e 4, cpv. 2. Essa è del parere che tali disposizioni abbiano per conseguenza un'ineguaglianza tra le Potenze, poichè impongono oneri finanziari a quelle che essendo prive di stazioni navali nelle diverse parti del mondo non sono in grado di condurre le navi sequestrate in un porto, bensì si trovano costrette a distruggerle.» (Traduzione dal testo originale francese).

Russia

Con riserva degli art. 3 e 4, cpv. 2.